

Comune di Ceva (Cuneo)

**Avviso di declassificazione e sdemanializzazione della Strada Vicinale Vecchia del Forte.**

*Considerato che:*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 25.05.2011 è stato deliberato l'aggiornamento del catasto stradale comunale con l'approvazione delle modifiche e nuova cartografia del piano toponomastico delle strade Urbane ed Extraurbane, declassificazione e sdemanializzazione di alcune strade comunali e vicinali pubbliche ed inserimento di alcuni tratti di nuove strade comunali;

- l'aggiornamento del catasto stradale deliberato con atto della Giunta Comunale n. 81 in data 25.05.2011 è stato pubblicato sul B.U.R. Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 in data 18.08.2011;

- il provvedimento adottato con la suddetta deliberazione è diventato efficace dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

*Vista* l'istanza di dismissione di strada vicinale ad uso pubblico (strada Vicinale vecchia del Forte) e variazione ovvero classificazione in strada interpodereale ad uso privato nel P.R.G.C. del Comune di Ceva presentata in data 16.05.2012 Prot. n. 5101 dalla Sig.ra CALVO;

*Richiamata* la documentazione predisposta in data 25.06.2012 dall'Ufficio Tecnico Comunale in merito all'istanza presentata dalla Sig.ra CALVO Margherita, trasmessa con nota Prot. n. 7332 in data 11.07.2012 all'Amministrazione con parere favorevole, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

*Visto* l'articolo 31 dello Statuto Comunale, comma 3, lettera b);

*RICHIAMATA la seguente normativa in materia:*

- il Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada» all'art. 2 dispone circa la "Definizione e classificazione delle strade", dettando le caratteristiche delle varie tipologie di strada, in particolare, al comma 6, lettere c) e d), per le strade provinciali e comunali così come si evince dal seguente stralcio per estratto:

*6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:*

*A - Statali, .....*

*B. Regionali, ....*

*C. Provinciali,.....*

*D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.*

- in particolare il comma 7 dello stesso articolo dispone in ordine al declassamento delle strade statali e regionali:

*9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento."*

- il Regolamento attuativo emanato con il D.P.R. del 16.12.92 n. 495, modificato dal D.P.R. 610/96. La classificazione è disciplinata in particolare dagli artt. 2, 3 e ss... In particolare, l'Art. 3 prescrive: 3. (art. 2 Cod. Str.) *Declassificazione delle strade*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente

Assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.

3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.

4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.

5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.

6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale

- La competenza regionale sulla nuova classificazione amministrativa della viabilità, consegue dall'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle regioni e agli enti locali anche funzioni e competenze in materia di trasporti e viabilità;

- la Regione Piemonte ha provveduto a stabilire le norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico con la legge regionale n. 86 del 21.11.1996. In particolare gli artt. 1 e 2 prescrivono:

Art. 1

*Delega di funzioni*

1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" <sup>(2)</sup>, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.

4. Le Province ed i Comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del D.Lgs. n. 285 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 360 del 1993 <sup>(3)</sup>.

Art. 2

*Direttive per l'esercizio della delega*

1. Le Province e i Comuni provvedono alla classificazione e alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" <sup>(4)</sup>.

2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.

3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.

4. Nel caso in cui le Province e i Comuni non addivengano alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.

- l'articolo 13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ( titolo II , capo I Della Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche),prevede:

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico.....

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dall'entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

.....

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.....

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

norme integrative approvate con D. Lg. 1-9-1918 n. 1446 e con la legge 12-2-1958 n. 126;

Tenuto conto che:

- l'articolo 3 della legge regionale n. 86 del 21.11.1996, in materia di classificazione delle strade prevede che:

Art. 3

*Pubblicità e ricorso contro gli atti*

1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. *Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992.*

5. *I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

- l'atto di 'classificazione/riclassificazione' di una strada, adottato dall'organo comunale competente, per sua natura, non incide sulla proprietà del bene, ma semplicemente attua un'attività di mero accertamento (non avente natura costitutiva) della situazione in essere (rilevata, cioè, in termini di mero fatto, così come da T.A.R. Sardegna, 27 ottobre 1998, n. 1070)";

- gli elenchi delle strade vicinali (che devono essere redatti obbligatoriamente), hanno efficacia giuridica probatoria sancita per tutti gli elenchi delle strade dall'art. 20, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f";

- la previsione dell'articolo 6, lettera D, ultimo capoverso del nuovo codice della strada (Decreto legislativo n. 285/1992) espressamente dispone che "ai fini del presente codice, le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali", confermando che le suddette strade sono assoggettate alla normativa pubblicistica, e non al regime civilistico insito nella proprietà privata, da cui discende la competenza del Comune per l'esercizio dei poteri autorizzativi, di vigilanza, disciplina del traffico, divieti e limitazioni (in particolare, con riguardo alla circolazione nei centri abitati);

*Ritenuto che:*

- la strada vicinale pubblica denominata "strada vicinale vecchia del Forte" e classificata con il n.2 (due) nel piano Toponomastico di questo Ente, gravata da uso pubblico, come risulta dalla relazione tecnica allegata non svolge più alcuna funzione pubblica e il Comune, successivamente ad interventi di sistemazione delle strade vicinali a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, non ha effettuato ulteriori manutenzioni sulla strada in questione.

- essendo, pertanto, venuta meno la concreta idoneità di tale tratto di strada a soddisfare le esigenze di pubblico interesse, occorre procedere alla declassificazione e contestualmente alla sdemanializzazione, realizzando il passaggio del bene dal demanio al patrimonio ai sensi dell'articolo 829 codice civile.

- per quanto riguarda la sdemanializzazione di pubbliche vie, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che sia sufficiente che risulti da atti univoci e concludenti e positivi della P.A. incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene a tale uso (C.d.S e Cassazione);

- sempre per la Giurisprudenza, per individuare le caratteristiche che distinguono le strade vicinali, non è determinante, a tal fine, l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (C.d.S., V, 24 ottobre 2000, n. 5692).

*Dato atto* che la manutenzione delle strade è un costo a carico dell'ente e con la loro declassazione si ha un minor aggravio sulla pubblica amministrazione;

*Ritenuto*, pertanto, per le motivazioni suesposte, di procedere in merito;

*Dato atto* che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio e conseguentemente non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

*Acquisito* il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione espressa in forma palese che dà risultato unanime favorevole:

*Delibera*

1) DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Tecnico relativa al parere favorevole espresso in merito all'istanza di dismissioni di strada vicinale ad uso pubblico denominata " strada vicinale vecchia del Forte" presentata dalla Sig.ra CALVO Margherita in data 16.05.2012 Prot. n. 5101;

2) DI PROCEDERE, pertanto, alla declassificazione e sdemanializzazione della strada Vicinale pubblica denominata " Strada vicinale vecchia del Forte" e classificata con il numero 2 (due) nel Piano Toponomastico di questo Ente a strada "vicinale privata";

3) DI DARE ATTO CHE:

- detta strada resterà estranea alla disciplina pubblicistica, risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato.
- la proprietà di detta strada apparterrà *jure condomini* ai proprietari dei fondi latitanti ed in consecuzione. Si tratta di una proprietà comune *pro indiviso* dei proprietari dei fondi serviti dalla strada, in regime di comunione incidentale. In tale ambito giuridico riconducibile alla disciplina privatistica del condominio ogni proprietario ha titolo ad usare la strada, esercitando il diritto di passaggio, *jure condomini e non jure servitutis.*( *PARERE REGIONE PIEMONTE 111/2008*);

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico gli opportuni provvedimenti in merito conseguenti all'approvazione del presente atto;

5) DI DARE INFINE ATTO CHE :

- ai sensi della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86 art. 3 il presente provvedimento di declassificazione adottato e la documentazione depositata agli atti sarà pubblicata all'Albo pretorio Digitale, per quindici giorni consecutivi e che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il provvedimento medesimo. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Organo Deliberante;
- del presente provvedimento sarà disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ceva, 08.01.2013

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Demaria Osvaldo